

Repubblica Italiana



Numero di codice fiscale 80012000826
Partita iva 02711070827

Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale
Via Caltanissetta 2/e
90100 PALERMO

Palermo 06 SET. 2005

Risposta a nota n. 122/URP

Del 12 luglio 2005

Pos. 1 Prot. N. 11801 193.05.11

Oggetto: LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI. Rapporti fonti normative. Applicabilità disposizioni statali concernenti: azione amministrativa, diritto di accesso ed esercizio attività imprenditoriale.

Allegati n.

ASSESSORATO REGIONALE DEL
TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI
TRASPORTI.

Dipartimento regionale turismo, spettacolo e
sport.
- Ufficio relazioni con il pubblico (URP)

PALERMO

PRESIDENZA DELLA REGIONE
- Segreteria Generale

PALERMO

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA - SEGRETARIA GENERALE
020667 08 SET. 2005
ACCESSIONE

09 SET. 2005
Prot. n. 3334 Class. T


Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
12 LUG. 2005
Dipartimento Famiglia, Politiche Sociali
e Autonomie Locali

1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente circa l'immediata applicabilità nella Regione della legge 11 febbraio 2005, n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa."

Il Dipartimento richiedente evidenzia che l'art. 37 della l.r. 10/1991 opera uno specifico rinvio all'applicazione della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai relativi provvedimenti di attuazione, per quanto non previsto dalla medesima legge regionale appena citata e in quanto con la stessa compatibile.

Repubblica Italiana

3

*Regione Siciliana*

Un primo ordine di problemi, invero di carattere generale e di valenza preliminare rispetto ai quesiti posti, ha riguardo alla formulazione del comma 2 dell'art. 22 della l. 241/90 come sostituito dall'art. 15 della l. 15/2005 ove è disposto che "L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela."

La norma testè riportata va letta alla stregua di una necessaria premessa.

La legge 15 interviene, in funzione di integrazione e modifica dell'originario testo della legge 241, a valle del radicale mutamento indotto dalla modifica del Titolo V della Costituzione e a causa di ciò il Legislatore statale ha ritenuto necessario, in questa sede, richiamare espressamente la lett. m) del secondo comma dell'art. 117 puntualizzando che l'oggetto della regolamentazione attiene alla trasversale "materia principio" dei livelli essenziali delle prestazioni che presuppongono garanzia di unitarietà di disciplina per tutti i cittadini.

Con il richiamo alle materie di competenza esclusiva statale in rapporto alla competenza regionale (invero, l'unico in tutta la legge) sembra quindi che abbia voluto sancire, seppure non in modo estremamente esplicito, che sull'istituto dell'accesso lo Stato ha una competenza molto più incisiva che per tutte le restanti parti, esclusa la giustizia amministrativa, della legge 241 sul procedimento amministrativo, mentre, con la locuzione "livelli ulteriori di tutela" lascia intendere che, posto il divieto di derogabilità *in peius*, le regioni e gli enti locali, possono solo garantire ulteriori possibilità di accesso al di sopra del livello di prestazioni definito dallo Stato nel suo ambito esclusivo di competenza.

Tuttavia, per una completa analisi, va altresì esaminato il successivo art. 29, come sostituito dall'art. 19 della l. 15/2005 e rubricato "ambito di applicabilità della legge" nonché l'art. 22 della legge 15/2005.

Repubblica Italiana

*Regione Siciliana*

5

Quanto all'ambito di applicazione della disciplina specifica in materia di esercizio e limiti del diritto di accesso va evidenziato che l'art. 22, come sostituito dall'art. 15 della legge 15/2005 specifica che il diritto di accesso si configura quale autonomo pubblico interesse protetto all'informazione relativamente al contenuto di atti anche non relativi ad uno specifico procedimento e che l'art. 29 riconosce tra i limiti alla legislazione regionale ed alla potestà regolamentare degli enti locali, il rispetto delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.

Conseguentemente, sembra che il Legislatore statale abbia fatto una implicita ricognizione della distribuzione delle competenze e distinto tra ambito di applicazione delle disposizioni regolatrici il procedimento amministrativo ed ambito di applicazione delle disposizioni in materia di diritto di accesso denunciando l'intenzione di prendere atto che lo Stato non è abilitato a governare in via autonoma l'intero ordinamento amministrativo e che l'organizzazione, gestione e cura dell'interesse pubblico gli sono attribuiti limitatamente alla sua organizzazione amministrativa e a quella degli enti pubblici nazionali mentre l'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle proprie riservate competenze è senz'altro attribuita agli stessi soggetti.

Sotto altro aspetto, fissa tra i limiti alla potestà dei predetti soggetti le "garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa", e tale locuzione non può essere letta disgiuntamente dal riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali richiamati dal comma 2 del novellato art. 22 della legge 241.

Orbene, premesse le superiori considerazioni generali non sembra che per la soluzione degli specifici quesiti rivolti allo Scrivente sia ancora attuale po re la questione con esclusivo riguardo al rinvio operato dall'art. 37 della l.r. 10/91 ed all'eventuale adeguamento del D.P.Reg. 12/1998, evidenziando, comunque, che le modifiche alla legge 241/1990 sono state, in via generale, espressamente introdotte normativamente dal Legislatore regionale, valutando discrezionalmente i casi in cui il rinvio doveva considerarsi dinamico (Cfr. ad esempio: art. 2, comma 1, l.r. 23/98) ovvero statico (Cfr. ad esempio: art. 4 l.r. 30/2000).

Sembra, invero, allo Scrivente che il nuovo assetto costituzionale relativo alla suddivisione della potestà legislativa fra lo Stato e la Regione ed alla conseguente

Repubblica Italiana

*Regione Siciliana*

7

Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(dott. R.Dongarrà VISTO: avv. G.Carapezza)

L'Avvocato Generale Vicario
(Giovanni Carapezza)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Carapezza', written over the typed name.